

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	32
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	40
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. C. 1835 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Rinvio dell'esame degli emendamenti</i> ) .....	37
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	38

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

#### La seduta comincia alle 14.20.

**Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.**

**C. 1830 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 17 aprile 2024, reca la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Nel segnalare che il disegno di legge approvato dal Senato deriva dallo stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge S. 924, collegato alla manovra di finanzia pubblica, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, fa presente che, a seguito del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, la relazione tecnica è stata aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne l'articolo 1, evidenza che la norma in esame interviene in

materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, disponendo, tra l'altro, l'espressione con giudizi sintetici della valutazione nell'ambito della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'espressione in decimi della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, nonché, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, l'assegnazione di un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame. Si prevede, inoltre, che mediante l'adozione di regolamenti si provveda a una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e se ne dettano i principi. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che la relazione tecnica di passaggio ribadisce il carattere ordinamentale delle disposizioni, che la 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo approvato in prima lettura e che le norme ora introdotte incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica o che specificano ulteriormente discipline già previste a legislazione vigente, come, ad esempio, i percorsi di accompagnamento in caso di allontanamento degli studenti.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 dispone in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, stabilizzando le disposizioni che consentono, sinora in via solo sperimentale, alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori, prevedendo, a determinate condizioni, tra cui la disponibilità di quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall'ufficio scolastico territoriale

competente, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nonché lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, con costi a carico dei partecipanti. In tale quadro, in merito alla stabilizzazione delle sezioni di scuola operanti già secondo il metodo Montessori, disposta a decorrere dal 2025, non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria e che dalla relazione tecnica di passaggio si evince che la stessa sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche per le disposizioni concernenti l'istituzione di nuove classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori non ha osservazioni da formulare, constatato il carattere facilitante della norma e tenuto conto che la stessa subordina l'istituzione delle classi ai limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale. Infine, in merito alla possibilità che il Ministero dell'istruzione e del merito autorizzi lo svolgimento di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi e Pizzigoni, non ha parimenti osservazioni, rilevato che la norma ha carattere facilitante e si dispone che i costi dei corsi siano posti a carico dei partecipanti. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 13 reca una clausola di invarianza riferita all'articolo 2, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso. Osserva che a tale clausola si affiancano, peraltro, quelle previste, rispettivamente, dai commi 2 e 9 del medesimo articolo, le quali stabiliscono, da un lato, che l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori abbia luogo nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali, nonché di organico assegnate a livello regionale, e, dall'altro, che le finalità di cui al presente articolo siano attuate nei limiti

delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le quote aggiuntive di organico dei docenti siano reperite nell'ambito dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Tanto premesso, non ha osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.

Segnala, infine, che l'articolo 3 dispone l'obbligo di risarcimento pecuniario a favore dell'istituzione scolastica a titolo di riparazione nel caso di sentenza di condanna per reati contro il personale scolastico. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica non quantifica effetti di maggior gettito derivanti dalle sanzioni introdotte.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica sul disegno di legge in discussione, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e già trasmessa alla Camera (*vedi allegato*).

Nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, conferma che le disposizioni recate dal provvedimento in esame non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1830, approvato dal Senato della Repubblica, recante revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'arti-

colo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento agli emendamenti la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata segnala i seguenti:

Manzi 1.35, che prevede che presso ogni istituto scolastico comprensivo sia istituito un servizio di consulenza con uno psicologo, avente il compito di individuare i percorsi di recupero nell'ambito delle azioni di contrasto e di prevenzione dei fenomeni, tra gli altri, della vulnerabilità sociale, della povertà culturale ed educativa e dell'abbandono scolastico. Osserva, quindi, che la proposta emendativa provvede ai relativi oneri, quantificati in 25 milioni di euro per l'anno 2024 e in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca, perlomeno con riferimento all'esercizio finanziario corrente, le necessarie disponibilità;

Orrico 1.58, che autorizza la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, provvedendo ai relativi

oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

Manzi 2.1, che prevede che l'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori prevista dall'articolo 2 sia disposta, anziché nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, prevedendo l'assegnazione dell'organico necessario, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive. Segnala che la proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari dalle stesse derivanti, segnala le seguenti:

Manzi 1.30, che prevede la possibilità di costituire, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado – in via sperimentale, per gli anni 2025 e 2026 – servizi di psicologia scolastica destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, da attuare in collaborazione con gli ambiti territoriali sociali e con le aziende sanitarie locali, stabilendo altresì che i predetti enti citati possano allo scopo assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati allo svolgimento dei citati servizi. Essa stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro della salute siano disciplinate le modalità di attuazione della proposta emendativa in esame, inclusi i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali. La proposta emendativa valuta gli oneri derivanti dalla sua attuazione in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario

acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse iscritte sul Fondo per le esigenze indifferibili utilizzato a copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Piccolotti 1.31, che, nel modificare il comma 4 dell'articolo 1 e sopprimerne il comma 5, prevede che, al fine di ripristinare la cultura del rispetto e restituire serenità al contesto lavorativo degli insegnanti, con successivi provvedimenti – di cui non viene specificata, peraltro, la natura – si provveda alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla portata finanziaria della proposta emendativa in esame, dal momento che dall'adozione dei provvedimenti indicati dalla medesima proposta, non necessariamente di carattere legislativo, potrebbero derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria;

Orrico 1.45, che prevede, tra i principi nel rispetto dei quali dovranno essere adottati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, i regolamenti finalizzati alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, lo svolgimento da parte di questi ultimi, in caso di allontanamento dalla scuola per un periodo di durata superiore a due giorni, di un percorso di assistenza e *counseling* erogato in presenza per il tramite di uno sportello dedicato. L'emendamento quantifica gli oneri da essa derivanti in 5 milioni di euro a decorrere dal 2024,

provvedendo alla copertura finanziaria degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse iscritte sul Fondo utilizzato a copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Faraone 1.104, che è volto a far fronte agli eventuali costi assicurativi derivanti dalle attività di cittadinanza solidale svolte dagli studenti, destinatari di un provvedimento di allontanamento per un periodo massimo di due giorni, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, mediante il Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, istituito dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. La proposta dispone, altresì, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda ad aggiornare il decreto attuativo volto a stabilire i requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che la medesima proposta non reca una quantificazione degli oneri da essa derivanti, nonché l'indicazione in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura senza pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo oggetto di riduzione;

Caso 1.59, che prevede l'adozione di uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, aventi, tra le finalità, la promozione di attività di mediazione rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, con l'introduzione di servizi di supporto e assistenza, ivi compresa l'introduzione della figura dello psicologo scolastico; la promo-

zione di iniziative per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nelle scuole; l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico finalizzati alla prevenzione e gestione dei conflitti. A tal fine, essa autorizza la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per gli anni successivi a quello in corso, assicurando altresì che dalla riduzione del Fondo medesimo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

Amato 1.01, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 finalizzata all'istituzione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, del servizio di assistenza psicologica scolastica, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili per gli esercizi successivi al 2024 e alla possibilità di utilizzare le risorse di cui al predetto Fondo senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle stesse;

Orrico 2.2, che, nel modificare l'articolo 2, autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'organico aggiuntivo necessario all'attivazione e al proseguimento dei percorsi scolastici previsti dal medesimo articolo, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190

del 2014. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per esigenze indifferibili e all'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con specifico riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.35, Orrico 1.58 e Manzi 2.1, in quanto privi di idonea copertura finanziaria.

Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Manzi 1.30, Orrico 1.45, Caso 1.59, Amato 1.01 e Orrico 2.2, dal momento che, da un lato, sulla base degli elementi allo stato disponibili non risulta possibile verificare la congruità della quantificazione degli oneri recati dalle medesime proposte e, dall'altro, il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a fini di copertura, non presenta per ciascuna delle annualità interessate le occorrenti risorse, posto che il predetto Fondo è già destinato alla copertura di provvedimenti legislativi ritenuti prioritari dal Governo.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Piccolotti 1.31, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Faraone 1.104, anch'esso suscettibile di comportare oneri aggiuntivi, privi di quantificazione. Con riferimento a tale ultima proposta emendativa segnala che i relativi oneri sarebbero posti a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, il cui eventuale utilizzo pregiudicherebbe gli interventi cui il Fondo stesso risulta preordinato.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.30, 1.31, 1.35, 1.45, 1.58, 1.59, 1.104, 1.01, 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

#### **Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.**

##### **C. 1835 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Rinvio dell'esame degli emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, segnala che il nuovo testo del provvedimento in discussione, adottato come testo base dalla Commissione Difesa, è stato esaminato nella seduta dello scorso 10 luglio dalla Commissione Bilancio, che su di esso ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che il successivo 17 luglio la Commissione Difesa ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo integralmente la suddetta condi-

zione e approvando alcune correzioni di forma.

Tutto ciò considerato, nel rilevare che il testo ora all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Fa tuttavia presente che, essendo stata preannunciata la trasmissione da parte dell'Assemblea di un nuovo fascicolo, l'esame delle proposte emendative si svolgerà in una seduta che sarà convocata nella mattinata di domani.

La Commissione prende atto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rinvia quindi l'esame degli emendamenti ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.**

**Doc. XXII, n. 31.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, avverte che la proposta in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, risulta costituita da sei articoli e dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare

di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

Segnala che la Commissione è costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo, e riferisce alla Camera stessa sull'attività svolta con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei propri lavori.

L'articolato prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e di ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti all'inchiesta.

La Commissione potrà, inoltre, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai ministri competenti, nonché dell'opera di esperti e di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica, dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Bilancio, rileva che l'articolo 6, comma 4, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano determinate nel limite massimo di euro 50.000 annui e siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. È, peraltro, stabilito che il Presidente della Camera possa autorizzare un incremento delle suddette spese, in misura non superiore al 30 per cento, su

richiesta del presidente della Commissione, per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, considerata l'insussistenza di effetti finanziari a carico della finanza pubblica riconducibili alla proposta in esame, concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.35.**



ALLEGATO

**Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

**AS 924-bis  
Relazione tecnica di passaggio**

L'**ARTICOLO 1** è volto a modificare la disciplina della valutazione comportamento delle studentesse e degli studenti per valorizzarne l'importanza.

Il **comma 1, lettera a), n. 1)** modifica il d.lgs. n. 62 del 2017 al fine di introdurre, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i giudizi sintetici nella scuola primaria, in luogo degli attuali giudizi descrittivi. Ciò al fine di rendere più chiare le competenze acquisite, supportandole con la potenza informativa della descrizione dei livelli raggiunti in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti.

Il **comma 1, lettera a), n. 2)**, sostituisce l'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, lasciando, da un lato, immutata, al primo periodo, la disciplina della valutazione degli alunni della scuola primaria, che è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, e modificando, dall'altro, il secondo periodo, prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, che la valutazione del comportamento sia espressa in decimi.

Il **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche all'articolo 6 del citato d.lgs. n. 62 del 2017 - relativo all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo - inserendo il comma *2-bis*, in base al quale, nel caso in cui la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il **comma 1, lettera c)**, interviene, al **numero 1**, per disciplinare le conseguenze della valutazione pari a sei decimi nel comportamento conseguita dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Si prevede infatti che in tale caso il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato. Inoltre, si chiarisce, al **numero 2**, analogamente a quanto stabilito per il primo ciclo, che nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe deliberi la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Il **comma 1, lettera d)** aggiunge, all'articolo 15 del d.lgs. n. 62 del 2017, il comma *2-bis*, con il quale è disposto che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.

Il **comma 2** abroga - in conseguenza delle modifiche previste dal comma 1 - il comma *2.bis* dell'articolo 1 del DL n. 22/2020 che prevede la valutazione in decimi anche per la scuola primaria.



Il **comma 3** dispone una modifica dell'articolo 3, comma 2 della legge n. 92 del 2019, prevedendo che, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, sia promossa, oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato, la cittadinanza attiva e solidale.

Il **comma 4** stabilisce che, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL in esame, si proceda alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti prevista dal d.P.R. n. 249 del 1988 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dal d.P.R. n. 122 del 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

Il **comma 5, lettera a)** con misure di carattere ordinamentale, dispone che i regolamenti di cui al comma 4 siano adottati nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne individua i principi da seguire.

Per quanto attiene alla modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al d.P.R. n. 249 del 1998, si intende riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine di prevedere che:

- 1) l'allontanamento dalla scuola fino a due giorni comporti, comunque, il coinvolgimento dello studente in momenti di riflessione sul significato dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- 2) qualora l'allontanamento dalla scuola avvenga per più di due giorni, lo studente sia chiamato a svolgere, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, attività di cittadinanza solidale, che potranno proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, su determinazione del consiglio di classe.

Il **comma 5, lettera b)** con riferimento alla modifica del d.P.R. n. 122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) si interviene al fine di:

- 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
- 3) conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di



- atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli altri studenti;
- 4) prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di valutazione finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di valutazione finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo;
  - 5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione

Le disposizioni dell'articolo 1 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 2** al **comma 1** consente alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria, già gestite dall'Opera Montessori e statizzate, di continuare a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori. Al **comma 2** si prevede che a decorrere all'anno scolastico 2025/2026 sia possibile l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado funzionanti con il metodo Montessori che potranno essere autorizzate con apposito decreto del dirigente preposto dell'ufficio scolastico territorialmente competente nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali nonché nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale a condizione che si verifichino le condizioni previste dal **comma 3**, lettere da a) ad e). Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è inserita una specifica clausola di invarianza, nonché l'espressa previsione dell'assenza di esuberanti derivanti dall'attuazione dell'intervento normativo in esame (comma 13). Al **comma 5** si stabiliscono i criteri e le modalità per assegnare i docenti alle classi che operano con il metodo Montessori; invece, al **comma 6** si prevede la possibilità di confermare anche per l'anno scolastico 2024/2025 la sperimentazione già avviata in attuazione delle previsioni del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. Al **comma 7** si prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito vengono autorizzati i soggetti che erogano i corsi di corsi di differenziazione didattica con il metodo Montessori, inoltre al **comma 8** si individuano gli uffici scolastici territorialmente competenti e le competenti amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano quali soggetti vigilanti sul regolare svolgimento dei corsi di formazione e degli esami. Infine, al **comma 9** si chiarisce che a decorrere dall'anno 2025 le eventuali quote aggiuntive di organico necessarie per l'attuazione delle disposizioni recate dallo stesso articolo 2 sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici regionali. Con il **comma 10** si prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del



titolo, con costi posti a carico dei partecipanti. Viene altresì specificato (**comma 11**) che il titolo rilasciato alla fine del corso consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli Uffici scolastici regionali.

Si precisano tre aspetti a supporto dell'assenza di impatti finanziari dell'articolo in esame.

In primo luogo, si evidenzia che la platea delle istituzioni scolastiche che possono attivare percorsi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori è molto limitata. Si tratta, infatti, di circa 85 scuole primarie. Il circoscritto numero di scuole è giustificato dal fatto che l'introduzione di sezioni avente tale indirizzo richiede che le stesse rispettino alcuni requisiti e presupposti ineludibili, in quanto tesi ad assicurare un tempo scuola necessario, il servizio di refezione scolastica, laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo tale metodo, quote di organico aggiuntive corrispondenti a ulteriori ore settimanale di insegnamento e, in particolare - anche in un'ottica di continuità - il previo funzionamento e la previa attivazione di sezioni/classi di scuola dell'infanzia o primaria a metodo Montessori. Si tratta, dunque, di elementi imprescindibili in assenza dei quali non è assolutamente possibile attivare i percorsi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori.

Sul punto, inoltre, si precisa che già il decreto ministeriale n. 237/2021, recante l'autorizzazione del progetto sperimentale di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo Montessori, prevedeva puntuali requisiti ai fini dell'attivazione della sperimentazione molto simili a quelli contemplati dall'articolo in esame. Dunque, l'attivazione di tali corsi potrà avvenire solo nell'ambito di questa limitata e ben delineata platea di istituzioni scolastiche e solo ove sussistono le condizioni, i requisiti e i presupposti per il funzionamento del citato metodo puntualmente descritti dall'articolo in esame.

In secondo luogo, a conferma di quanto già esposto, si osserva che l'attivazione delle classi è subordinata alla presenza esclusiva di docenti in possesso dell'attestato di superamento del corso di specializzazione. Anche il citato decreto ministeriale n. 237/2021 prevedeva che i docenti dovessero partecipare alle necessarie e opportune attività formative messe a disposizione dall'Opera Nazionale Montessori ai fini dell'insegnamento. La norma approvata conferma l'impianto precedente aggiungendo un ulteriore requisito ai fini dell'insegnamento rappresentato, anche in considerazione del peculiare percorso di formazione seguito, dal rilascio di un titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. Ciò non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto i corsi di specializzazione sono a totale carico dei corsisti.

Inoltre, si rappresenta che l'istituzione delle classi avviene nei limiti delle risorse di organico assegnate agli Uffici scolastici regionali (USR). Anche con riferimento a quest'aspetto si conferma l'assenza di oneri in quanto, come già avvenuto per la realizzazione del progetto di sperimentazione nazionale di cui al citato decreto ministeriale



n. 237/2021, le istituzioni scolastiche e gli USR coinvolti hanno utilizzato proprie quote di organico (organico regionale ovvero organico dell'autonomia) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e al metodo Pizzigoni per le scuole primarie si precisa che trattasi di due metodi didattici, rispettivamente dedicati alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria, che intendono stimolare la creatività dei bambini e costruire un continuo dialogo con il mondo degli adulti. In particolare, la modifica ridefinisce e attualizza i contenuti degli articoli di un Regio decreto del 1928, riconducendo in capo al Ministero dell'istruzione e del merito la definizione della durata, degli orari, dei programmi, dei modi di vigilanza e delle prove finali d'esame dei corsi di specializzazione destinati a docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Tali corsi consentono di insegnare nelle sezioni e classi autorizzate al funzionamento con metodo Agazzi o Pizzigoni, ovvero di acquisire punteggio nelle graduatorie provinciali o di istituto del personale docente (infanzia e primaria).

La platea di possibili docenti interessati a frequentare i citati corsi è molto vasta, potendo riguardare tutti i docenti di ruolo e a tempo determinato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria, ai fini dell'incremento del punteggio nelle graduatorie di istituto o provinciali o ai fini della partecipazione a procedure concorsuali.

Non sono previsti oneri a carico dello Stato, essendo i costi a totale carico dei partecipanti, al pari di quanto già previsto per tutti gli altri corsi di specializzazione (ad esempio, corsi di sostegno, corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori).

Si evidenzia, altresì, che gli elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni a metodo Agazzi e a metodo Pizzigoni sono già esistenti (cfr., ad esempio, art. 4 del DM 17 marzo 2023, n. 51) e, pertanto, il loro aggiornamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 12** ha carattere ordinamentale in quanto prevede l'abrogazione degli articoli 46, 47, 48 e 49 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che vengono sostituiti dalla disciplina recata dai commi 10 ed 11.

Il **comma 13**, come accennato, contiene apposita clausola di salvaguardia finanziaria riferita all'intero articolo 2 e precisa che dall'applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 2 non devono determinarsi situazioni di esubero di personale docente in una o più classi di concorso.

L'**ARTICOLO 3** prevede misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico, vittima, sempre più spesso, di fenomeni di violenza. L'articolo, dunque, non ha impatti sotto il profilo finanziario, in quanto ha ad oggetto la previsione di una sanzione civile a carico di coloro che commettono reati nei confronti del personale della scuola e stabilisce le modalità di determinazione della somma da parte del giudice.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*Prof. P. Masotta*

17/07/2024

